

COMUNE DI SILEA



Terred'Acqua



REGOLAMENTO

PER L'ACCESSO E LA FRUIZIONE

DELLE AREE COMUNALI DI SGAMBAMENTO PER CANI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30/01/2019

INDICE DEGLI ARGOMENTI

Art. 1 - Oggetto e principi generali del regolamento	pag. 3
Art. 2 - Definizioni	pag. 3
Art. 3 - Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 4 – Requisiti per l'accesso e cause di esclusione	pag. 3
Art. 5 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area	pag. 4
Art. 6 - Oneri e obblighi del Comune	pag. 5
Art. 7 - Apertura dell'area	pag. 5
Art. 8 - Attività di vigilanza	pag. 5
Art. 9 - Sanzioni	pag. 5
Art. 10 - Entrata in vigore	pag. 5

Art. 1 - Oggetto e principi generali del regolamento

1. Il presente Regolamento detta norme finalizzate a garantire la corretta e razionale fruizione delle aree di sgambamento per cani del territorio comunale, in condizioni di sicurezza e benessere per le persone e per gli animali.
2. Le aree di sgambamento per cani sono state realizzate per migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria, il gioco e la conoscenza interspecifica, in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 2 – Definizioni

1. **Area di sgambamento per cani:** area verde comunale, opportunamente recintata ed identificata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambamento per cani”, ove è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza attiva dei loro proprietari/accompagnatori e con il rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
2. **Proprietario/accompagnatore:** qualsiasi persona fisica maggiorenne che a qualsiasi titolo detiene, ha in custodia e conduce uno o più cani, iscritti all’anagrafe canina, all’interno di un’area di sgambamento per cani, alla quale fanno capo tutte le responsabilità civili e penali conseguenti al comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, tenuta al risarcimento di eventuali danni patiti da terzi per fatto dell’animale.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani e ai fruitori delle medesime.

Art. 4 – Requisiti per l'accesso e cause di esclusione

1. Per accedere alle aree di sgambamento comunali, i cani devono:
 - a) Avere un’età non inferiore a quattro mesi ed essere regolarmente identificati mediante microchip e registrati all’anagrafe canina regionale. A tale scopo, è fatto obbligo al Proprietario/accompagnatore di avere con sé un documento attestante l’iscrizione all’anagrafe canina regionale ed esibirlo a richiesta dell’Autorità competente.
 - b) Essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie in corso di validità.
2. Non possono accedere all'area di sgambamento:
 - a) i cani privi dei requisiti di cui al punto 1;
 - b) i cani classificati a rischio 2 e 3, secondo quanto previsto dall'Ordinanza Ministeriale del 3 marzo 2009 e DGR n. 164 del 16 novembre 2009 e s.m.i., a meno che detti animali non siano inseriti in un percorso che preveda la presenza di un veterinario comportamentalista;
 - c) i cani femmina nel periodo estrale;
 - d) i cani che presentano ferite aperte o malati, con particolare riguardo alle endo ed ectoparassitosi trasmissibili;
 - e) gli animali di specie diverse da quella canina.
3. L’accesso all’area di sgambamento è consentito esclusivamente alle persone maggiorenni in possesso di tessera nominativa e di una chiave per accedere all’area, rilasciata dal Comune o da un suo delegato. La chiave è strettamente personale e non cedibile a terzi nemmeno temporaneamente.
In caso di più iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare verrà consegnata una sola chiave che deve essere custodita con diligenza; l’eventuale smarrimento o rottura comporterà l’acquisto di una nuova copia, con spesa a carico dell’interessato.

4. I minori di anni 18 possono entrare nell'area di sgambamento col cane di famiglia esclusivamente se accompagnati da un familiare o da un persona adulta delegata dal proprietario dell'animale.

Art. 5 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. I proprietari/accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purché ciò avvenga sotto la loro costante custodia, vigilanza e controllo e dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 320/54 e delle norme per la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani O.M 6 agosto 2013 e s.m.i..
2. In fase di ingresso, se l'area è già occupata da altri utenti, tutti i cani vanno tenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a 150 cm o, se del caso, con museruola indossata idonea a impedire il morso, ma non le interazioni conoscitive e olfattive.
3. I proprietari/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola, trattenendo i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o si ravvisi l'opportunità, a tutela dell'incolumità delle altre persone e dei cani già presenti nell'area.
4. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/accompagnatori e ai loro cani, fermo restando quanto previsto all'art. 4 comma 4, sull'accesso di minori.
5. Su tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia) se non previamente autorizzate dal Comune.
6. E' assolutamente vietato ai proprietari di stimolare i cani con giochi a dinamica predatoria e di utilizzare sistemi di contenimento o addestramento quali collari elettrici, a strangolo o a spruzzo di acqua o altro liquido sul tartufo dell'animale. Sono altresì vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani stimolandone l'aggressività.
7. Gli utilizzatori dell'area devono sempre assicurarsi che i cancelli esterni ed interni in ingresso ed in uscita siano chiusi correttamente.
8. L'accesso contemporaneo all'area è consentito ad un massimo di 10 cani.
9. Al fine di evitare fenomeni di competizione e all'attrazione di questi prodotti nei confronti degli animali infestanti è vietata all'interno dell'area di sgambamento, la somministrazione ai cani di alimenti e/o di mangimi.
10. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro ambientale, è fatto obbligo ai proprietari/accompagnatori dei cani di:
 - a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
 - b) raccogliere prontamente gli escrementi del proprio cane per depositarli negli appositi contenitori presenti nell'area;
 - c) controllare l'area di sgambamento prima dell'uscita, per verificare che non vi siano rimaste escrementi o rifiuti.
11. I proprietari/accompagnatori dei cani potranno permanere nell'area per un periodo massimo di 30 (trenta) minuti, nel caso in cui altri cani ritenuti incompatibili, stiano aspettando di accedervi.
12. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti si evidenziano difficoltà di convivenza tra i cani presenti e quelli introdotti successivamente, i conduttori dei cani che mostrano segni di aggressività sono tenuti a lasciare l'area col proprio cane, fermo restando il loro diritto di poter accedere nuovamente all'area, una volta trascorsi i 30 (trenta) minuti di cui al comma 11.
13. L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte dei proprietari/accompagnatori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani, al fine di non inficiare la funzione e la fruizione dell'area stessa.
14. I proprietari/accompagnatori di un cane che molesti ripetutamente altri cani, escluse le non particolarmente aggressive nella fase iniziale dell'interazione, sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenere il cane costantemente al guinzaglio e museruola.

15. Il comportamento all'interno dell'area deve essere finalizzato al rispetto degli animali e delle persone presenti; l'utilizzo delle area deve essere occasione di movimento, di educazione e di gioco per gli animali e per i loro conduttori.
16. I proprietari/accompagnatori dei cani sono sempre responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dagli animali stessi.
17. E' vietato introdurre nelle aree di sgambamento qualsiasi tipo di veicolo a motore, biciclette, pattini, monopattini ecc. ad eccezione dei mezzi autorizzati.
18. E' parimenti vietato introdurre nelle suddette aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato.

Art. 6 - Oneri e obblighi del Comune

1. Il Comune direttamente o per tramite di suo incaricato, provvederà periodicamente, o se necessario, alla pulizia, allo sfalcio dell'area, allo svuotamento dei cestini, alla disinfezione e alla disinfestazione.
2. All'esterno dell'area il Comune posizionerà specifici cartelli informativi, per il rispetto delle regole di accesso e dei divieti.
3. Il Comune si riserva la facoltà di escludere permanentemente dall'accesso alle aree di sgambamento, coloro i quali violino quanto previsto dal presente Regolamento.
4. Il Comune si riserva la facoltà di organizzare, all'interno dell'area, manifestazioni/iniziative/eventi in deroga al presente Regolamento.

Art. 7 - Apertura dell'area

1. L'area di sgambamento è aperta tutti i giorni, h 24.
2. Qualora si rendesse necessario od opportuno ridurre gli orari di apertura e chiusura dell'area di sgambamento e/o impedirne l'accesso per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione, sfalcio, pulizia, disinfestazione o disinfezione o manifestazioni, potranno essere definiti orari diversi con provvedimento ordinatorio del competente Servizio.

Art. 8 - Attività di vigilanza

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area, viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia Locale e da altre Forze di Polizia; il personale del Servizio Veterinario dell'Aulss 2 Marca Trevigiana può svolgere altresì le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Art. 9 – Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.
2. Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, così come modificato dall'art. 6/bis della Legge 24.7.2008, con delibera di giunta, sarà successivamente stabilito, entro i limiti minimo e massimo sopraindicati, l'importo del pagamento in misura ridotta in deroga al comma 1 del presente articolo.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento degli animali, sono applicabili le sanzioni previste dal Codice Penale.

Art. 10 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio comunale.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.